




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## LEGISLAZIONE STRANIERA



# LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 5

Settembre – Ottobre 2009





Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

**LS**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XX n. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 2009

Servizio responsabile:

*SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera*

*tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242*

*mail: [LS\\_segreteria@camera.it](mailto:LS_segreteria@camera.it)*

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| AVVERTENZA.....   | 9         |
| <b>Politiche istituzionali.....</b>   | <b>11</b> |
| Germania.....   | 13        |
| TERRORISMO .....  | 13        |
| <i>Gesetz zur Umsetzung des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 1. Oktober 2008 über die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerwiegender Kriminalität, vom 11. September 2009 (BGBl. I, S. 2998) - Legge di attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica federale tedesca e il Governo degli Stati Uniti d'America del 1° ottobre 2008 sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta a forme gravi di criminalità, dell'11 settembre 2009 .....</i> | 13        |
| Germania.....   | 14        |
| TRATTATO DI LISBONA .....   | 14        |
| <i>Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 22. September 2009 – Legge sull'ampliamento e il rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell'Unione Europea (BGBl. I, S. 3022) .....</i>  | 14        |
| <i>Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 22. September 2009 (EUZBBG) – Legge per la modifica della legge sulla collaborazione tra Governo federale e Bundestag negli affari dell'Unione europea (BGBl. I, S. 3026) .....</i>   | 14        |
| <i>Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 22. September 2009 (EUZBLG) – Legge per la modifica della legge sulla collaborazione tra Federazione e Länder negli affari dell'Unione europea (BGBl. I, S. 3031) .....</i>  | 14        |
| <i>Geszentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Grundgesetzänderungen für die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon – Progetto di legge per l'applicazione delle modifiche alla Legge fondamentale (BT 16/13924), pubblicato sulla Bundesgesetzblatt del 3 dicembre 2009.....</i>   | 14        |
| Regno Unito.....  | 16        |
| DELEGIFICAZIONE .....   | 16        |
| <i>The Government's Forward Regulatory Programme.....</i>   | 16        |
| Spagna.....   | 18        |
| DIRITTO D'ASILO .....   | 18        |
| <i>Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm. 263).....</i>  | 18        |

|  |    |
|--|----|
| <b>Politiche economiche</b> .....  | 21 |
| Francia .....  | 23 |
| PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FINANZIAMENTI.....   | 23 |
| <i>Loi n. 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (Journal Officiel du 20 octobre 2009)</i> .....   | 23 |
| Germania.....  | 24 |
| SUCCESSIONI.....   | 24 |
| <i>Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts vom 24. September 2009 - Legge di modifica della normativa sulle successioni e sulla prescrizione (BGBl. I, S. 3142)</i> .....   | 24 |
| Spagna.....  | 26 |
| POLITICA ECONOMICA / OCCUPAZIONE .....   | 26 |
| <i>Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (BOE núm. 259)</i> .....   | 26 |
| Spagna.....  | 28 |
| SOCIETÀ ANONIME / INVESTIMENTI IMMOBILIARI .....   | 28 |
| <i>Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE núm. 259)</i> .....   | 28 |
| <b>Politiche sociali</b> .....   | 31 |
| Francia .....  | 33 |
| DIRITTI D'AUTORE/ INTERNET .....   | 33 |
| <i>Loi n. 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (J.O. del 29 ottobre 2009)</i> .....  | 33 |
| Francia .....  | 35 |
| SCUOLE.....  | 35 |
| <i>Loi n. 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant a garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence (J.O. del 29 ottobre 2009)</i> ..... | 35 |
| Germania.....  | 36 |
| ABORTO .....   | 36 |
| <i>Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, vom 26 August 2009 (BGBl. I, S. 2990) - Legge di modifica della Legge per prevenire e risolvere i conflitti relativi alle gravidanze</i> .....  | 36 |



|   |           |
|---|-----------|
| Spagna.....   | 38        |
| LAVORATORI - CONGEDI / PARITÀ UOMO-DONNA .....  | 38        |
| <i>Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida (BOE núm. 242).....</i> | <i>38</i> |
| Indice delle voci.....  | 39        |



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre settembre-ottobre 2009.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali comprende le principali leggi approvate dai parlamenti nazionali e, per il Regno Unito (che non ha provvedimenti legislativi nel bimestre in esame), un rapporto governativo in tema di regolazione.



## **Politiche istituzionali**





Germania

Legge

## TERRORISMO

***Gesetz zur Umsetzung des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 1. Oktober 2008 über die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerwiegender Kriminalität, vom 11. September 2009 (BGBl. I, S. 2998) - Legge di attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica federale tedesca e il Governo degli Stati Uniti d'America del 1° ottobre 2008 sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta a forme gravi di criminalità, dell'11 settembre 2009***

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI)

L'accordo tra la Germania e gli Stati Uniti sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta alla criminalità grave, concluso il 1° ottobre 2008, contiene misure sullo scambio dei dati riguardanti le persone sospettate di aver commesso, o di essere in procinto di commettere, reati terroristici (nome, data di nascita, cittadinanza, dati dattiloscopici) e delle informazioni sulle circostanze che giustifichino il sospetto di terrorismo. L'accordo, inoltre, fissa i fondamenti giuridici per il trasferimento automatizzato dei dati relativi alle impronte digitali e al DNA, attraverso la procedura di accesso automatizzato (sistema "hit/no hit"), istituito dalla Decisione Prüm; in base a tale procedura, l'autorità richiedente potrà attingere unicamente ad un indice di consultazione anonimo e ad un numero di riferimento (*reference index*) al fine di verificare la presenza del dato nell'archivio.

La legge federale dell'11 settembre 2009 recepisce nel diritto interno le disposizioni contenute nell'Accordo, relative alle funzioni svolte dai punti di contatto nazionali nell'ambito della trasmissione dei dati (articoli 4, 7 e 10 dell'Accordo) all'Ufficio federale di polizia criminale (*Bundeskriminalamt*).

La legge, infine, integra la normativa relativa all'utilizzo dei dati del DNA, contenuta nella Legge sulla Polizia criminale federale (*Gesetz über das Bundeskriminalamt*).



Germania

Legge

## TRATTATO DI LISBONA

***Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 22. September 2009 – Legge sull’ampliamento e il rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell’Unione Europea (BGBl. I, S. 3022)***

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI&bk=Bundesanzeiger\\_BGBI&start=/\\*%5B@attr\\_id=%27bgbl109s3022.pdf%27%5D](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=/*%5B@attr_id=%27bgbl109s3022.pdf%27%5D)

***Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 22. September 2009 (EUZBBG) – Legge per la modifica della legge sulla collaborazione tra Governo federale e Bundestag negli affari dell’Unione europea (BGBl. I, S. 3026)***

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI&bk=Bundesanzeiger\\_BGBI&start=/\\*%5B@attr\\_id=%27bgbl109s3026.pdf%27%5D](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=/*%5B@attr_id=%27bgbl109s3026.pdf%27%5D)

***Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 22. September 2009 (EUZBLG) – Legge per la modifica della legge sulla collaborazione tra Federazione e Länder negli affari dell’Unione europea (BGBl. I, S. 3031)***

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI&bk=Bundesanzeiger\\_BGBI&start=/\\*%5B@attr\\_id=%27bgbl109s3031.pdf%27%5D](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=/*%5B@attr_id=%27bgbl109s3031.pdf%27%5D)

***Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Grundgesetzänderungen für die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon – Progetto di legge per l’applicazione delle modifiche alla Legge fondamentale (BT 16/13924), pubblicato sulla Bundesgesetzblatt del 3 dicembre 2009***

<http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/139/1613924.pdf>

La prima legge di accompagnamento al Trattato di Lisbona introduce la *Legge sulla responsabilità per l’integrazione (Integrationsverantwortungsgesetz, IntVG)*, nella quale si regola la partecipazione del Parlamento alle procedure introdotte dal Trattato di Lisbona.. La prima versione della legge (BT 16/8489) è stata considerata parzialmente incostituzionale dal *Bundesverfassungsgericht* nella sentenza del 30 giugno 2009.

*segue*

 **LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2009**

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri





Si stabilisce che per la procedura di revisione semplificata dei Trattati ex art 48 comma 6 del Trattato sull'Unione europea (in aree come i mercati il mercato interno, la politica economica e monetaria, la politica del lavoro) sia necessaria una legge del tipo specificato nell'articolo 23 comma 1 della Legge fondamentale, ovvero con l'approvazione del *Bundesrat*. Nei casi previsti dalla clausola passerella generica (art. 48 comma 7 del TUE, che consente modifiche nelle procedure legislative e nelle votazioni a maggioranza), il rappresentante tedesco nel Consiglio europeo o nel Consiglio può esprimere assenso o astenersi solo in forza di una legge, approvata anche dal *Bundesrat*, già in vigore. La semplice pronuncia preventiva del *Bundestag* (e, in determinati casi, del *Bundesrat*) è sufficiente invece nei casi di clausole passerella specifiche (art. 31 comma 3 TUE, art. 312 comma 2, paragrafo 2 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda l'assenso nel Consiglio europeo, art. 153 comma 2 paragrafo 4, art. 192 comma 2 paragrafo 2, art. 333 comma 1 e 2 TFUE). Una legge già in vigore è necessaria anche per la clausola di estensione delle competenze dell'Unione (art. 83 comma 1 sottoparagrafo 3 del TFUE, in materia di diritto penale), così come nel caso della clausola di flessibilità (art. 352 del TFUE), che consente di estendere le competenze dell'Unione europea per obiettivi specifici.

Il *Bundestag* e, in alcuni casi, il *Bundesrat* possono attivare, con una propria risoluzione, il meccanismo del freno di emergenza (*Notbremsemechanismus*), quando, nei casi che ricadono negli art. 48 comma 2 (libera circolazione dei lavoratori), 82 comma 3 e 83 comma 3 del TFUE (cooperazione giudiziaria in materia penale), si ritenga che un progetto di atto legislativo leda importanti aspetti del sistema economico o giuridico nazionale. L'articolo 11 della IntVG rimanda ai regolamenti parlamentari per le modalità di attivazione dell'obiezione di sussidiarietà (*Subsidiaritätsrüge*), che consiste nell'adozione di un parere motivato ai sensi dell'art. 6 del Protocollo sulla sussidiarietà allegato al Trattato di Lisbona. Con l'entrata in vigore della quarta legge del pacchetto, si introduce anche il nuovo art. 12, dedicato al ricorso per violazione del principio di sussidiarietà (*Subsidiaritätsklage*), previsto all'art. 8 del Protocollo sulla sussidiarietà. La procedura sarà avviata su richiesta di un quarto dei membri del *Bundestag*, e dovrà essere trasmessa immediatamente (*unverzüglich*) dal Governo alla Corte dell'Unione Europea. Nel caso in cui almeno un quarto dei membri del *Bundestag* si oppongano al ricorso, la loro posizione dovrà essere notificata nel ricorso stesso. L'organo che ha sollevato il ricorso conduce il processo dinanzi alla Corte. La legge rimanda ai regolamenti del *Bundesrat*, titolare della medesima prerogativa, per determinare la procedura di decisione in merito ad un ricorso di sussidiarietà.

L'articolo 12 (ex 11) ribadisce il dovere del Governo di informare il Parlamento riguardo agli affari europei il più presto possibile, esaustivamente e di regola per iscritto. I dettagli di questo dovere di informazione sono contenuti nella rinnovata legge sulla collaborazione tra Governo e *Bundestag* (EUZBBG), che conferisce uno status giuridico certo a prassi ormai consolidate, come richiesto dai giudici costituzionali. Inoltre stabilisce la modalità con la quale deve avvenire la trasmissione dei documenti e le loro caratteristiche ai fini dell'immissione in banca dati. Per la PESC e la PESD si stabilisce che il Governo presenti una informativa scritta dopo ciascuna seduta del Consiglio europeo e del Consiglio, informando inoltre oralmente riguardo ad ogni sviluppo rilevante che avvenga sulle tematiche trattate.

Per ultimo, la legge sulla collaborazione tra Governo e *Länder* nelle materie europee (EUZBLG) viene modificata soprattutto negli allegati, che regolano in dettaglio le caratteristiche dei documenti e delle informazioni di supporto che devono essere trasmessi dal Governo al *Bundesrat*, per tutte le materie di interesse dei *Länder* trattate a livello europeo.



## Regno Unito

### Legge

## DELEGIFICAZIONE

### *The Government's Forward Regulatory Programme*

(<http://www.berr.gov.uk/files/file53203.pdf>)

Il Governo britannico ha adottato, negli ultimi anni, molteplici iniziative in prospettiva di una riforma degli aspetti sostanziali e procedurali della regolazione, intesa nella sua accezione più ampia: riferita, in altri termini, non solo alla legislazione e alla normazione secondaria, ma, più in generale, anche alla produzione di norme da parte di soggetti pubblici diversi da quelli dotati di formali poteri normativi (tra cui gli organismi compresi nella eterogenea categoria delle *authorities*) o da soggetti privati (in via di autoregolazione). La qualità della regolazione, in tale contesto, è l'obiettivo di valutazioni che non si limitano agli aspetti di mera tecnica legislativa, ma riguardano, sia in fase preliminare che successiva, l'impatto delle misure introdotte (sotto il profilo dei costi, dei benefici attesi, degli eventuali scostamenti da obiettivi prefissati) fino a considerare, in modo complessivo ed organico, l'intero processo decisionale che conduce all'adozione di regole.

La qualità della decisione è dunque posta al centro di valutazioni che riguardano sia l'iniziale individuazione dell'obiettivo da perseguire, sia la sua traduzione successiva in atto normativo, sia, infine, la sua applicazione concreta. Tali valutazioni si avvalgono, tra l'altro, di strumenti di previsione e di programmazione *ex-ante* degli oneri indotti sia dalle nuove norme da introdurre che dalle modifiche alla disciplina esistente (*regulatory budget*).

Da queste generali premesse deriva il *Forward Programme* pubblicato il 15 ottobre 2009, in cui il Governo dà anticipazione dei provvedimenti normativi prossimi ad essere introdotti e che, in ragione delle materie incise, sono destinati ad avere impatto particolare sulle attività economiche e produttive.

Il documento si apre con la definizione di obiettivi prioritari di politica generale, a cui si correlano gli specifici interventi individuati in seguito. L'ordine delle priorità, articolato sul duplice versante istituzionale ed economico, è riferito principalmente al rilancio delle istituzioni democratiche, al superamento dell'attuale crisi economica, alla riforma dei servizi pubblici e alla modernizzazione delle infrastrutture nazionali, nonché alle iniziative rese necessarie per far fronte ai fenomeni della globalizzazione e del cambiamento climatico.

A queste indicazioni programmatiche fanno riferimento le puntuali modifiche che il Governo intende apportare alla legislazione vigente, con la previsione di ottenere una riduzione di costi per il sistema produttivo di circa 6,5 miliardi di sterline nel quinquennio 2010-2015.



Tra le misure previste (corredate nel documento da tabelle che, in forma sintetica, ne illustrano l'origine, il contenuto, l'impatto economico e il termine iniziale di efficacia, quando previsto) si segnalano quelle finalizzate a promuovere la ripresa economica assicurando la stabilità, la trasparenza e la competitività del mercato dei servizi finanziari; analogamente, l'economia può trarre impulso, secondo le previsioni del Governo, da una rinnovata disciplina dei servizi della società dell'informazione (le due materie sono oggetto, rispettivamente, del *Financial Services and Business Bill* e del *Digital Bill*, già presentati in Parlamento).

La crescita professionale dei lavoratori e il migliore equilibrio tra i tempi lavorativi e di vita familiare, invece, sono i profili affrontati con le annunciate modifiche della disciplina dei congedi di paternità e per motivi di studio e formazione. La sfera del lavoro e dei rapporti sociali è, infine, al centro del disegno di legge che il Governo ha già presentato in tema di eguaglianza e di pari opportunità (*Equalities Bill*) e delle misure annunciate in materia pensionistica, per l'incremento del salario minimo nazionale (*national minimum wage*) e per la tutela delle persone vulnerabili.

Ulteriori interventi riguardano l'efficienza energetica degli edifici, le energie rinnovabili e la disciplina delle emissioni carboniche nell'atmosfera di provenienza industriale.

Si prevede infine l'istituzione, in seno al *National Economic Council* – creato nel 2008 all'interno del *Cabinet* –, di un comitato indipendente, il *Regulatory Policy Committee*, che ha il compito di svolgere un esame preliminare delle regolamentazioni del Governo.



Spagna

Legge

## DIRITTO D'ASILO

### ***Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm. 263)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/31/pdfs/BOE-A-2009-17242.pdf>)

La legge in esame sostituisce la precedente legge del 1984 sul diritto di asilo. L'esigenza di una riscrittura della normativa in materia discende anche dall'obbligo di uniformare la legislazione spagnola alla normativa dell'Unione europea, in particolare per ciò che riguarda il sistema europeo comune di asilo.

La legge si compone di sei titoli e diciassette disposizioni aggiuntive, transitorie e finali. Il Titolo preliminare (artt. 1-5) contiene le disposizioni generali. L'art. 2 definisce il diritto d'asilo come la protezione garantita ai cittadini non comunitari o apolidi a cui è riconosciuta la condizione di rifugiato ai sensi della legge e della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati e del relativo Protocollo. L'art. 3 definisce la condizione di rifugiato come quella riconosciuta alla persona che, avendo giustificato timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a un determinato gruppo sociale, di genere od orientamento sessuale, si trovi fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa ovvero, in ragione di tale timore, non intenda chiedere la protezione di tale Stato, oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi per i motivi suddetti fuori dal paese in cui risulta domiciliato, non possa o non voglia tornarvi. L'art. 4 definisce la protezione sussidiaria come il diritto garantito al soggetto che, pur non avendo i requisiti per l'asilo o per la condizione di rifugiato, si trovi fuori dal Paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme rischi reali di danni gravi (ad esempio, pena di morte o tortura).

Il Titolo I (artt. 6-15) concerne la protezione internazionale ed è diviso in tre capitoli, dedicati rispettivamente alle condizioni per il riconoscimento del diritto d'asilo (artt. 6-9), alle condizioni per la concessione del diritto alla protezione sussidiaria (artt. 10-12) e alle disposizioni comuni (artt. 13-15). L'art. 6 disciplina gli atti di persecuzione, stabilendo che essi devono essere sufficientemente gravi per loro natura o carattere reiterato e costituire una violazione grave di diritti fondamentali, ovvero costituire un accumulo grave di misure diverse, inclusa la violazione di diritti umani; l'art. 7 definisce dettagliatamente i vari motivi di persecuzione; l'art. 8 prevede le cause di esclusione della condizione di rifugiato, tra cui l'essere ritenuti colpevoli di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità o contro la pace, di atti contrari ai principi dell'ONU, o l'essere condannati per un delitto grave. L'art. 10 elenca i danni gravi per i quali è prevista la protezione sussidiaria e che comprendono la condanna alla pena di morte o l'esecuzione

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 5/2009

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



materiale, la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti, le minacce gravi contro la vita e l'integrità. L'art. 11 prevede le cause di esclusione dalla protezione sussidiaria, tra cui l'aver commesso un crimine di guerra oppure un delitto contro la pace o l'umanità. L'art. 13 definisce gli agenti della persecuzione, che sono identificati nello Stato, nei partiti - o nelle organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte - e in agenti non statali, incluse le organizzazioni internazionali. L'art. 14 identifica gli agenti di protezione: lo Stato, i partiti od organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una sua parte.

Il Titolo II è inerente alle regole procedurali per il riconoscimento della protezione internazionale (artt. 16-38) ed è diviso in sei capitoli: presentazione della domanda (artt. 16-22), espletamento delle domande (artt. 23-29), condizioni di accoglimento delle domande (artt. 30-33), intervento dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (artt. 34-35), effetti della decisione (artt. 36-37), richieste di protezione internazionale in ambasciate e consolati (art. 38). L'art. 16 sancisce il diritto all'assistenza sanitaria e giuridica delle persone che chiedono la protezione internazionale. Per quanto concerne la domanda, essa deve essere fatta personalmente entro 1 mese dall'ingresso nel territorio spagnolo (art. 17). L'art. 18 sancisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti, tra cui il diritto alla sospensione di qualsiasi procedimento di espulsione o estradizione. La domanda può essere presentata anche presso i posti di frontiera, nel caso in cui non si possa entrare in territorio spagnolo (art. 21), nonché presso ambasciate e consolati (art. 38). L'organo competente per le domande è l'*Oficina de Asilo y Refugio* presso il Ministero dell'Interno (art. 23). L'art. 30 sancisce i diritti sociali generali che spettano ai richiedenti la protezione, a cui può anche essere rilasciata un'autorizzazione al lavoro (art. 32). La concessione del diritto d'asilo o di protezione comporta il riconoscimento dei diritti previsti, oltre che dalla normativa nazionale, dalla citata Convenzione di Ginevra, nonché dalla normativa in materia dell'Unione europea.

Il Titolo III concerne l'unità familiare delle persone beneficiarie della protezione internazionale (artt. 39-41). È sancito il diritto al mantenimento della famiglia della persona beneficiaria (art. 39), è riconosciuta l'estensione del diritto d'asilo o di protezione anche agli ascendenti e discendenti di primo grado (art. 40), nonché il diritto al ricongiungimento familiare (art. 41).

Il Titolo IV tratta della cessazione e della revoca della protezione internazionale (artt. 42-45). L'art. 42 enumera i motivi per cui può cessare la condizione di rifugiato, tra cui la rinuncia volontaria, il rientro nel Paese originario o il trasferimento in altro Stato. L'art. 43 disciplina analoghi casi di cessazione della protezione sussidiaria.

Il Titolo V concerne i minori e le persone vulnerabili (artt. 46-48), intendendosi tra queste anche disabili, anziani, donne incinte (art. 46). L'art. 47 sancisce il diritto dei minori a richiedere la protezione internazionale, nel caso ne ricorrano le condizioni, ricevendo un'assistenza qualificata. L'art. 48 disciplina i minori non accompagnati.

Chiudono il testo le disposizioni aggiuntive e finali. Tra queste, la quinta disposizione aggiuntiva sancisce la cooperazione della Spagna all'interno dell'Unione europea, mentre la sesta stabilisce la collaborazione con le organizzazioni non governative. Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento un rapporto in materia (ottava disposizione aggiuntiva) ed è autorizzato ad adottare disposizioni regolamentari di applicazione della legge entro sei mesi (terza disposizione finale).



## **Politiche economiche**







Francia

Legge

## PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FINANZIAMENTI

***Loi n. 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (Journal Officiel du 20 octobre 2009)***

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021175122&dateTexte=>

La legge si propone di rendere più mirati, e quindi più efficaci, i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), di responsabilizzare maggiormente gli attori della distribuzione del credito e di favorire lo sviluppo di alcuni segmenti dei mercati finanziari. La legge mira, inoltre, a migliorare la raccolta di dati operata dagli organismi di regolazione, come l'Autorità di controllo delle assicurazioni e delle casse mutue (*Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles - ACAM*) e la Banca di Francia (artt.3, 5 e 7).

Le nuove disposizioni prevedono, in particolare, che le banche e gli istituti di credito diano motivazione per ogni riduzione o interruzione di credito alle imprese (art. 1). Il provvedimento legislativo tende anche ad obbligare gli istituti di credito a fornire alle imprese, su loro richiesta, delucidazioni in merito agli elementi che hanno condotto alle decisioni interne che le riguardano (art. 2).

La legge, infine (art. 4), disciplina le condizioni legali di utilizzo della parte dei fondi raccolti sui *Livrets A* (il prodotto di risparmio più usato dai francesi, che consiste in un libretto di risparmio regolamentato, defiscalizzato e il cui tasso viene fissato due volte l'anno) e sui *Livrets de développement durable* (altro libretto di risparmio regolamentato e defiscalizzato, utilizzato come complementare al Libretto A), ossia della quota non centralizzata nel Fondo di risparmio gestito dalla Cassa depositi e prestiti (*Caisse des dépôts et consignations - CDC*).

Secondo il dettato delle misure a favore delle PMI, varate con la *Loi de Finances* rettificativa del 2008 del 30 dicembre 2008, le risorse non centralizzate nel Fondo di risparmio e raccolte dagli istituti finanziari che distribuiscono il *Livret A* o il *Livret de développement durable* saranno impiegate dagli stessi istituti per finanziare le piccole e medie imprese, in particolar modo la loro creazione e il loro sviluppo.



Germania

Legge

## SUCCESSIONI

### ***Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts vom 24. September 2009 - Legge di modifica della normativa sulle successioni e sulla prescrizione (BGBl. I, S. 3142)***

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI&bk=Bundesanzeiger\\_BGBI&start=//\[\\*\]@attr\\_id=%27bgbl109s3142.pdf%27%5D](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//[*]@attr_id=%27bgbl109s3142.pdf%27%5D)

Mentre gran parte del Codice civile tedesco, dalla sua entrata in vigore nel 1900, è stata modificata, il Quinto libro, dedicato alle successioni, è rimasto sostanzialmente immutato. Con la riforma, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2010, anche questa parte del codice è stata rinnovata.

Tra le maggiori novità apportate dalla riforma la nuova regolamentazione dell'esclusione dalla quota legittima (pari alla metà della successione): in passato l'indegnità alla legittima era prevista, in modo ambiguo, nei casi di condotta di vita disonesta e immorale, mentre ora si specifica che è motivata da un reato intenzionale punito con una detenzione di almeno un anno (2333 comma 5). Inoltre il testatore potrà escludere dalla legittima anche chi ha commesso reati gravi contro la sua persona, il suo coniuge o i suoi discendenti, o congiunti, o che attenta alla loro vita. La cerchia di queste persone viene allargata inoltre ai figli acquisiti o in affidamento, o alle persone legate al testatore da un prolungato periodo di convivenza.

Il regime della quota legittima può talvolta portare a un sovraccarico finanziario degli eredi, che spesso sono costretti a vendere immobili o società per far fronte agli obblighi nei confronti dei legittimari. Per evitare questa situazione, al momento si può chiedere una proroga nelle pretese dei legittimari, se questa viene accettata dalla controparte. In futuro l'ingiusta severità (*unbillige Härte*) delle condizioni per gli eredi varrà come presupposto per la proroga: gli interessi dei legittimari saranno comunque da tenere in adeguata considerazione (§2331a comma 1).

Nel caso in cui il testamento o il patto successorio riconosca al legittimario una quota inferiore a quella dovuta, può esigere dai coeredi la differenza mancante (supplemento alla legittima, *Zusatzpflichtteil*). Nel calcolo del dovuto non vengono computati limitazioni e aggravii, come ad esempio i lasciti. Attualmente questi elementi non valgono contro i legittimari, mentre in futuro ciascun erede dovrà decidere se accettare l'eredità con aggravii e limitazioni oppure reclamare la legittima senza aggravii (§2306 comma 3).

Il diritto a richiedere un supplemento alla legittima viene riconosciuto anche nel caso di donazioni a terzi nei dieci anni precedenti alla morte del testatore. Attualmente queste vengono invalidate ed entrano completamente nell'ammontare della successione, mentre in futuro avverrà un calcolo differenziato. Dopo ciascun anno, infatti, la quota riservata alla legittima del valore delle donazioni diminuirà del 10% (§2323 comma 3).

*segue*



Attualmente i discendenti del testatore possono avere una compensazione finanziaria per le cure prestate durante la sua vita solo nel caso abbiano rinunciato per questo motivo ad un reddito. In questo modo vengono penalizzati i discendenti che hanno prestato cure senza essere precedentemente attivi professionalmente.

In futuro invece le cure prestate dovranno essere valutate indipendentemente dalla condizione lavorativa di chi ha prestato assistenza, col presupposto di compensare chi ha fornito le cure per il tempo più lungo (§2057a comma 1). La proposta governativa di inserire una clausola generica a favore di tutti gli eredi che hanno prestato cure non è stata recepita dal legislatore.

Un'ultima innovazione riguarda la durata della prescrizione: viene portata ordinariamente a tre anni (§195, 199) mentre rimane la prescrizione trentennale per le pretese di restituzione di quote di eredità, come ad esempio nei confronti di chi detiene parte dei beni destinati agli eredi.



Spagna

Decreto legge

## POLITICA ECONOMICA / OCCUPAZIONE

### ***Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (BOE núm. 259)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17001.pdf>)

A poco meno di un anno di distanza dall'approvazione del decreto legge 9/2008, del 28 novembre, che istituiva il Fondo Statale di Investimento Locale e il Fondo Speciale dello Stato per la Dinamizzazione dell'Economia e l'Occupazione, contenenti misure straordinarie di impulso all'economia e di sostegno all'occupazione, il governo spagnolo ha approvato un altro provvedimento d'urgenza per la creazione di un nuovo fondo a favore degli investimenti, dei progetti e delle attività che possano contribuire alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del paese, denominato Fondo Statale per l'Occupazione e la Sostenibilità Locale (*Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local*).

Il nuovo strumento, assegnato al Ministero della Politica Territoriale (*Ministerio de Política Territorial*), persegue due finalità: da un lato quella di favorire gli investimenti pubblici a livello locale, finanziando sia lavori di nuova pianificazione e di esecuzione immediata che siano di competenza comunale, sia contratti di forniture nei settori delle telecomunicazioni e dell'informatica; dall'altro lato quella di contribuire alla sostenibilità sociale, mediante il finanziamento di spese correnti per la prestazione di servizi di carattere educativo e assistenziale, anch'essi di competenza comunale.

Il decreto elenca poi, in dettaglio, le tipologie di lavori rientranti nell'ambito del fondo, tra cui si segnalano:

- parchi scientifici e tecnologici;
  - infrastrutture tecnologiche e per l'innovazione;
  - reti e infrastrutture per le telecomunicazioni e le tecnologie dell'informazione;
  - opere per l'utilizzazione delle energie rinnovabili;
  - opere per favorire la mobilità sostenibile urbana;
  - opere per favorire il risparmio e l'efficienza nella gestione delle risorse idriche;
  - opere per la gestione e il trattamento dei rifiuti urbani in modo sostenibile;
  - opere per la conservazione delle aree naturali e la prevenzione degli incendi forestali;
  - opere per la soppressione delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà comunale;
  - opere per favorire i processi di gestione documentale, digitalizzazione e accesso alle reti di comunicazione per l'alta velocità, al fine di modernizzare l'amministrazione comunale.
- Il testo del decreto non specifica l'ammontare della dotazione del fondo, rinviando al

*segue*



disegno di legge per l'approvazione del Bilancio generale dello Stato (*Presupuestos generales del Estado*) per l'anno 2010, contemporaneamente all'esame delle *Cortes Generales*. Nelle tabelle riguardanti le previsioni di spesa per il Ministero della Politica Territoriale risultano stanziati, al momento, 4.250.000.000 di euro in trasferimenti in conto capitale e 750.000.000 di euro in spese correnti, destinati al Fondo Statale per l'Occupazione e la Sostenibilità Locale.

I finanziamenti saranno distribuiti, a partire dal 1° gennaio 2010, ai comuni che ne faranno richiesta, in maniera proporzionale al numero degli abitanti dei comuni stessi, rilevato nell'ultimo censimento, aggiornato al 1° gennaio 2008.

Il decreto disciplina poi le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo e di rilascio delle autorizzazioni, nonché i controlli, da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, sui progetti presentati e sulla corretta utilizzazione degli stanziamenti ottenuti. È infine prevista sia l'esecuzione diretta delle opere da parte degli enti locali, sia il loro affidamento a soggetti privati, mediante gara d'appalto, in ottemperanza alle normative vigenti.

Il decreto legge 13/2009 è stato convalidato dal Congresso dei deputati, nel testo del Governo, nella seduta del 19 novembre 2009, con 186 voti a favore, 4 contrari e 152 astenuti.



Spagna

Legge

## SOCIETÀ ANONIME / INVESTIMENTI IMMOBILIARI

***Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE núm. 259)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17000.pdf>

La legge in esame disciplina le società anonime quotate di investimento nel mercato immobiliare (*Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario*: SOCIMI).

La legge si compone di tredici articoli, quattro disposizioni aggiuntive, due disposizioni transitorie, una disposizione abrogativa e dodici disposizioni finali.

All'origine della normativa vi è l'intento di offrire una risposta adeguata ai nuovi modelli di investimento e alle necessità del mercato, con l'obiettivo di mantenerne il dinamismo e minimizzare gli effetti negativi dei cicli economici, in modo da favorire l'integrazione economica della Spagna nel mondo globalizzato. Il mercato immobiliare è uno dei più sviluppati e maturi dell'economia occidentale e richiede continuamente l'utilizzo di liquidi da investire in immobili: si tratta di un mercato che rappresenta il 10 per cento del prodotto interno lordo delle economie avanzate, il 16 per cento del PIL spagnolo. La legge in esame intende pertanto stabilire il quadro normativo per le SOCIMI, nuove società che costituiscono inediti strumenti di investimento del mercato degli immobili. Le SOCIMI sono società il cui scopo principale è quello di investire, direttamente o indirettamente, in attività immobiliari urbane destinate all'affitto e relative ad abitazioni, locali commerciali, hotel, autorimesse e uffici. La creazione di questo nuovo tipo di società richiede che vengano fissati precisi requisiti da rispettare per gli investimenti patrimoniali, per i redditi derivanti da tali investimenti e per la distribuzione dei risultati; adempiendo a tali obblighi, queste nuove società potranno optare per l'applicazione di un regime fiscale speciale.

La scelta di un quadro normativo di riferimento e l'adozione di un regime fiscale specifico si pongono l'obiettivo di dare impulso al mercato degli affitti, di facilitare l'accesso alla proprietà immobiliare da parte dei cittadini, di incrementare la competitività dei mercati e di dare dinamismo al mercato immobiliare, favorendo gli investimenti nei capitali delle SOCIMI, che possono essere compensati dalla distribuzione obbligatoria dei benefici agli azionisti.

L'art. 5 della legge prevede l'obbligo di un capitale sociale minimo di 15 milioni di euro.

L'art. 9 disciplina il regime fiscale speciale delle SOCIMI, basato su un tributo pari al 18 per cento dell'imposta sulle società (*Impuesto sobre Sociedades*), in presenza di determinati requisiti. Tra questi, l'art. 3 sancisce l'obbligo che almeno l'80 per cento

*segue*



dell'attivo di una SOCIMI sia investito in immobili urbani di cui la società abbia la piena proprietà o in terreni destinati ad immobili o in partecipazioni in società, spagnole o straniere, con analoghi obblighi di investimento e di distribuzione dei risultati. Le principali fonti di reddito delle società devono provenire dal mercato immobiliare (affitti, vendite, partecipazioni in società con medesime caratteristiche). Il tributo speciale si applica in maniera proporzionale alla distribuzione dei dividendi da parte della società. I dividendi distribuiti ai beneficiari sono esenti da tassazione, salvo nel caso in cui si tratti di persona giuridica tenuta al pagamento dell'imposta sulle società o di una società straniera, nel qual caso si prevede una deduzione dell'intera quota (art. 10). Si stabilisce così un regime fiscale con effetti economici simili a quelli esistenti nel tradizionale regime dei REITS (*Real Estate Investment Trusts*) in altri Paesi, basati sull'assenza di tributo in capo alla società e di imposizione effettiva per i soci.

Le azioni delle SOCIMI devono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolato spagnolo o di un Paese dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (art. 4).

Ai sensi dell'art. 6, i risultati devono essere distribuiti ai soci almeno nella misura del 90 per cento, se non provengono dalla trasmissione di immobili, azioni o partecipazioni, nel qual caso l'obbligo è fissato al 50 per cento. L'art. 7 sancisce che il finanziamento esterno non possa superare il 70 per cento dell'attivo della società.

Sono altresì previste regole speciali di entrata e uscita delle SOCIMI dal regime fiscale speciale (art. 12), con l'obiettivo di garantire un'adeguata imposizione delle rendite generate. L'art. 13 disciplina i motivi per cui una SOCIMI può perdere il regime fiscale speciale: tra questi, l'esclusione dalla negoziazione in un mercato regolato.

Ai sensi dell'undicesima disposizione finale, il Governo è abilitato ad emanare apposite disposizioni regolamentari di applicazione della legge.





## **Politiche sociali**





Francia

Legge

## DIRITTI D'AUTORE/ INTERNET

### ***Loi n. 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (J.O. del 29 ottobre 2009)***

[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF9B93A3E32FFA286C436A80315F5784.tpdjo09v\\_1?cidTexte=LEGITEXT000021209451&dateTexte=20091127](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF9B93A3E32FFA286C436A80315F5784.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000021209451&dateTexte=20091127)

La legge in esame, nota come ***loi Hadopi II*** per distinguerla da un provvedimento precedentemente adottato in materia di lotta contro la pirateria in internet, che aveva istituito l'Autorità amministrativa HADOPI - [la legge n. 2009-669 del 12 giugno 2009](#), denominata *loi Hadopi* (si veda il Bollettino LS n.3/2009, pp. 35-36) - si compone di 13 articoli e reca in particolare modifiche al Codice della proprietà intellettuale e al Codice di procedura penale.

La *loi Hadopi II* ribadisce il meccanismo della “risposta graduale” verso l'internauta che scarica illegalmente dalla rete internet opere protette dal diritto d'autore, previsto dalla *loi Hadopi* (si vedano in particolare i nuovi art. da L331-24 a L331-26 del Codice della proprietà intellettuale) ed **introduce la sanzione ultima della sospensione dell'accesso ad internet per un periodo determinato**.

Tale sanzione era stata in realtà già prevista nel progetto iniziale della *loi Hadopi*, ma questo testo stabiliva che fosse compito dell'HADOPI irrogarla e, il 10 giugno 2009, il Consiglio Costituzionale, adito da più di sessanta deputati, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale misura, ritenendo che il legislatore non potesse riconoscere un simile potere sanzionatorio ad un'Autorità amministrativa indipendente ([Decisione n. 2009-580 DC](#)). Conformemente a tale decisione, la *loi Hadopi II* stabilisce che il **compito di emanare** eventualmente tale **sanzione** sia proprio di una Corte composta da un **giudice unico** (art. 6, comma 1, della legge).

Il provvedimento dispone inoltre che, nei confronti delle persone responsabili dei reati di contraffazione e riproduzione -senza consenso dell'autore- di opere protette da *copyright* (definiti agli art. L 335-2, L335-3, L335-4 del Codice della proprietà intellettuale), consultate sulla rete internet, possa essere attivata **la procedura semplificata dell'ordinanza penale** definita all'art. 495-1 del Codice di procedura penale (art. 6, comma 2, della legge).

Il Consiglio Costituzionale, adito da più di sessanta deputati per giudicare la costituzionalità della *loi Hadopi II*, ha censurato una parte dell' art. 6, comma 2, della legge che stabiliva la possibilità per la parte lesa di domandare al Presidente di Tribunale competente nell'ambito della procedura semplificata, di deliberare sulla sua costituzione di parte civile ([Decisione n.2009-590 DC del 22 ottobre 2009](#)).

*segue*



Con riferimento alla sanzione ultima dell'interruzione dell'accesso ad internet, il provvedimento stabilisce una diversa durata massima di tale sospensione in base alla tipologia di reato riscontrato.

Nel caso dei **reati di contraffazione e riproduzione -senza consenso dell'autore- di opere protette dal diritto d'autore** consultate in internet, il giudice può stabilire la **pena complementare della sospensione dell'accesso ad internet per un periodo massimo di un anno** (nuovo art. L335-7 del Codice della proprietà intellettuale, modificato dall' art. 7 della legge).

Nel caso del **reato di "negligenza manifesta"**, introdotto dalla *Loi Hadopi II* - reato che è commesso dal titolare di un abbonamento ad internet che, a seguito di due "avvertimenti" inviati dalla Commissione di protezione dei diritti dell'HADOPI (*ex art. L 331-25 del Codice della proprietà intellettuale*) non ha installato sul proprio *computer* "un meccanismo di sicurezza" per controllare l'accesso ad internet-, il giudice può stabilire la **pena complementare del blocco dell'accesso ad internet per un periodo massimo di un mese** (nuovo art. L335-7-1 del Codice della proprietà intellettuale, introdotto dall' art. 8 della legge).

Il provvedimento stabilisce inoltre che, ai fini della decisione in merito alla pena della sospensione dell'accesso ad internet prevista agli articoli L335-7 e L335-7-1 del Codice della proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria deve prendere in considerazione le circostanze in cui è commessa l'infrazione, la sua gravità, così come la personalità, la professione, l'attività sociale e la situazione socio-economica dell'internauta che se ne è reso responsabile (nuovo art. L335-7-2 del Codice della proprietà intellettuale, introdotto dall' art. 9 della legge).



Francia

Legge

## SCUOLE

*Loi n. 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant a garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence (J.O. del 29 ottobre 2009)*

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021208103&fastPos=1&fastReqId=883915201&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

La legge in esame, composta di tre articoli, stabilisce il principio della **parità di finanziamento statale per le scuole elementari pubbliche e per quelle private “sous contrat d'association”** (si tratta di contratti che le scuole possono stipulare con lo Stato, in base ai quali ricevono sovvenzioni pubbliche) che accolgono alunni residenti in comuni diversi da quelli in cui esse hanno sede.

In particolare, il provvedimento introduce un nuovo [art. L442-5-1 nel Codice dell'educazione](#), con cui è previsto che un Comune, in cui risiedono alunni iscritti in scuole elementari private “sous contrat d'association” che hanno sede in un altro Comune, dovrà contribuire alla loro sovvenzione. Si tratta di un contributo obbligatorio se la stessa forma di finanziamento è prevista per le scuole pubbliche del medesimo Comune di accoglienza.

Tale **contributo** è inoltre **obbligatorio** qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- nel caso in cui il Comune di residenza del minore in età scolare non disponga delle capacità necessarie per assicurarne l'accoglienza in una scuola pubblica che ha sede nel suo territorio;

- nel caso in cui la frequentazione da parte di un determinato alunno di una scuola che si trova nel territorio di un altro Comune sia motivata da obblighi professionali dei genitori che risiedono in un Comune in cui non sono previsti determinati servizi di assistenza all'infanzia; o dal fatto che sia iscritto nella medesima scuola un fratello o una sorella dell'alunno in questione; o da ragioni mediche (art. 1 della legge).

Con riferimento al **calcolo del contributo finanziario** in questione, il provvedimento stabilisce che il Comune di residenza dell'alunno dovrà prendere in considerazione le risorse di base di cui dispone, il numero dei minori in età scolare iscritti in scuole che si trovano nel Comune di accoglienza e il valore medio per alunno delle spese scolastiche - costo calcolato sulla base delle spese di funzionamento dell'insieme delle scuole pubbliche del Comune di accoglienza- (art. 1 della legge).

Il provvedimento stabilisce inoltre che, in caso di controversie, il contributo finanziario è fissato dal rappresentante dello Stato presso il dipartimento (art. 2 della legge).



## Germania

### Legge

## ABORTO

### *Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, vom 26 August 2009 (BGBl. I, S. 2990) - Legge di modifica della Legge per prevenire e risolvere i conflitti relativi alle gravidanze*

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBI](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI)

In Germania, la normativa relativa all'interruzione della gravidanza è contenuta principalmente nella Legge per prevenire e risolvere i conflitti relativi alle gravidanze (*Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten - Schwangerschaftskonfliktgesetz*) del 27 luglio 1992, che regola, altresì, l'informazione sanitaria, la contraccezione e la pianificazione familiare.

La legge del 1992 consta di quattro sezioni: la prima sezione (§§ 1-4) e la seconda (§§ 5-11) contengono norme specifiche volte ad accrescere e a diffondere informazioni sui metodi anticoncezionali, a prevenire gravidanze non desiderate e a favorire la pianificazione familiare; la terza sezione (§§ 12-14) disciplina i casi di interruzione della gravidanza; infine, la quarta parte (§§ 15-18) contiene le regole relative agli adempimenti burocratici connessi alle interruzioni delle gravidanze.

In considerazione dell'importanza di un'informazione sanitaria più corretta e completa e della necessità di prestare aiuto e consulenza alle gestanti, in particolare a quelle che versano in uno stato di necessità e di conflitto, il Parlamento federale, con la recente legge del 26 agosto 2009, ha ampliato e meglio definito i compiti della Centrale federale per l'informazione sanitaria (*Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung*) e ha accresciuto gli obblighi di informazione e di assistenza del personale medico.

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010, prevedono un maggiore sostegno medico e psicologico alla gestante alla quale sia stata comunicata la diagnosi di una malattia del bambino. Il medico che ha comunicato la diagnosi deve informare la gestante sul suo diritto a ricevere una consulenza psico-sociale. Inoltre, tra la diagnosi (o il consulto) e il rilascio del certificato medico che legittima l'interruzione della gravidanza devono trascorrere almeno tre giorni, la cosiddetta pausa di riflessione (il termine non è valido qualora vi sia un grave pericolo per la vita e l'incolumità fisica della gestante).

A partire dal 1° gennaio 2010, la Centrale federale per l'informazione sanitaria dovrà elaborare e distribuire opuscoli informativi per le famiglie con bambini mentalmente o fisicamente disabili; fornire informazioni sulla vita delle persone con disabilità mentali o fisiche, nonché sul diritto dei genitori a ricevere una consulenza psico-sociale e a indicare gli indirizzi dei gruppi di supporto, dei consultori e delle associazioni sia dei disabili sia dei genitori di bambini disabili. Il materiale dovrà essere consegnato, durante il consulto, direttamente dal medico alla gestante, qualora sia stata diagnosticata una malattia del bambino.

*segue*



Il nuovo § 2 della legge regola l'informazione e la consulenza in casi specifici. Qualora siano stati evidenziati danni fisici o psichici al bambino, il medico che comunica la diagnosi alla gestante – indipendentemente dalla decisione della stessa di interrompere o meno la gravidanza – è sottoposto ad una serie di obblighi che comprendono la consulenza sugli aspetti medici e psicologici, l'indicazione di strutture di assistenza e sostegno, nonché la fornitura del materiale informativo riguardante la vita con le persone disabili.

Il § 2 regolamenta, altresì, gli obblighi cui è sottoposto il medico che dispone l'interruzione della gravidanza con il consenso della gestante. Tali obblighi riguardano la consulenza sulle conseguenze mediche e psicologiche derivanti da un'interruzione di gravidanza (significato dell'intervento, decorso, rischi, possibili effetti fisici e psichici) e la comunicazione alla gestante del suo diritto ad effettuare un ulteriore e più approfondito consulto presso le strutture autorizzate. Infine, il certificato che attesta la sussistenza dei presupposti, disposti per legge, per l'interruzione della gravidanza non può essere emesso prima che siano trascorsi tre giorni dalla comunicazione della diagnosi di un danno alla salute del bambino o, qualora non sia stata diagnosticata alcuna malattia al feto, dal consulto medico sulle conseguenze mediche e psicologiche derivanti da un'interruzione della gravidanza.



Spagna

Legge

## LAVORATORI - CONGEDI / PARITÀ UOMO-DONNA

***Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida (BOE núm. 242)***

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/07/pdfs/BOE-A-2009-15958.pdf>

La legge organica 3/2007 sull'uguaglianza effettiva tra uomini e donne (si veda la scheda sul bollettino LS n. 2 del 2007, p. 31-32) aveva ampliato a 13 giorni la durata del permesso di paternità in caso di nascita di figli, adozione o affidamento di minori, con ulteriore estensione per altri 2 giorni, per ciascun figlio o minore in aggiunta al primo, in caso di parti, adozioni o affidamenti multipli.

La presente legge, nell'ambito di una politica positiva a favore della figura paterna, e al fine di incentivare il coinvolgimento maschile nelle responsabilità familiari, ha ulteriormente ampliato la durata del permesso di paternità, portandolo a 4 settimane ininterrotte, fermo restando i possibili ampliamenti già previsti.

La legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, impegna il Governo, le Comunità autonome e gli altri soggetti sociali a realizzare sia campagne informative per far conoscere ai padri i loro diritti, sia campagne di sensibilizzazione affinché essi assumano una parte uguale a quella delle donne nell'ambito delle responsabilità familiari.

Dopo l'entrata in vigore della legge, il Governo dovrà inoltre presentare al Parlamento, con cadenza annuale, dati statistici sul livello di applicazione della legge.



## Indice delle voci

|  |    |
|--|----|
| ABORTO (DE) .....                                  | 36 |
| DELEGIFICAZIONE (UK) .....                         | 16 |
| DIRITTI D’AUTORE (FR) .....                        | 33 |
| DIRITTO D’ASILO (ES).....                          | 18 |
| INTERNET (FR) .....                                | 33 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI (ES) .....                | 28 |
| LAVORATORI – CONGEDI (ES).....                     | 38 |
| OCCUPAZIONE (ES).....                              | 26 |
| PARITÀ UOMO-DONNA (ES) .....                       | 38 |
| PICCOLE E MEDIE IMPRESE – FINANZIAMENTI (FR) ..... | 23 |
| POLITICA ECONOMICA (ES).....                       | 26 |
| SCUOLE (FR).....                                   | 35 |
| SOCIETÀ ANONIME (ES).....                          | 28 |
| SUCCESSIONI (DE) .....                             | 24 |
| TERRORISMO (DE) .....                              | 13 |
| TRATTATO DI LISBONA (DE) .....                     | 14 |

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna

